



COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO
REGIONE PIEMONTE – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA DEMOGRAFICA

**Regolamento per la disciplina degli incentivi di produttività degli
Ufficiali di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili e la
costituzione di unioni civili**

(art. 15, comma 1, lettera d) CCNL 1.4.1999 come integrato dell'art. 4 del CCNL 5.10.2001, art. 67, comma 3, lettera a) CCNL del 21/05/2018 e art. 43 della Legge 27.12.1997, n. 449)

Approvato con deliberazione di G.C. n.54 del 13.05.2026.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli incentivi di produttività per l'attività svolta dagli Ufficiali di Stato Civile, in occasione dei matrimoni civili e della costituzione di unioni civili.
2. Le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, di costituzione delle unioni civili, gli orari e i luoghi sono stabiliti dal "Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili e per i riti di unione civile" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2024.
3. Per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili è dovuto il pagamento di un contributo secondo le tariffe stabilite con le deliberazioni della Giunta Comunale e soggette a periodica revisione, diversificate in relazione ai giorni, agli orari ed ai luoghi della celebrazione dei matrimoni e della costituzione dell'unione civile;
4. Tali introiti contribuiscono all'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi del personale dei servizi demografici che avranno espletato le attività connesse alla celebrazione dei matrimoni, riconosciuti come servizi aggiuntivi, a cui si aggiunge per le eventuali attività fuori orario di servizio il compenso per lavoro straordinario spettante per legge.

Art. 2 – Fondo

1. Il fondo incentivi di produttività per gli Ufficiali di Stato Civile è costituito da risorse pari al 30% degli introiti da tariffa spettanti al Comune, per la celebrazione dei matrimoni e la costituzione di unioni civili il cui ammontare è comprensivo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. La restante quota pari al 70% costituisce entrata per il bilancio comunale.

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari degli incentivi di cui al presente disciplinare, gli Ufficiali di Stato Civile assegnati al servizio preposto.
2. Il fondo definito dal precedente articolo 2 è ripartito in misura uguale fra gli Ufficiali di Stato Civile appartenenti all'Ufficio Demografico indipendentemente dal fatto di aver istruito il procedimento della celebrazione. La quantificazione del fondo e la liquidazione dei compensi agli aventi diritto sono di competenza del Responsabile di Area.

Art. 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione dello stesso con deliberazione di Giunta Comunale.